

Pubblicato il 12/10/2020

Sent. n. 585/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2020, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Brenda Mosca e Angelandrea Cecere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis], di revoca per decadenza della SCIA prot. [omissis] in possesso del signor [omissis], in qualità di legale rappresentante pro tempore della [omissis], quale titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande nei locali siti in Ancona, Via [omissis] e la contestuale cessazione immediata di ogni attività.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente riferisce che in data 1/3/2015 otteneva, dall'[omissis] (all'epoca concessionaria del Comune), il comodato gratuito dell'azienda composta dal locale bar-ristorante, cucina, terrazza e relativo esercizio presso il [omissis], in Via [omissis].

Scaduta la convenzione con l'[omissis] (in data 30/6/2018), il Comune rientrava in possesso del Centro (come da verbale del 19/10/2018) che intendeva riassegnare, attraverso procedura ad evidenza pubblica, a partire dal 5/7/2020. Nelle more autorizzava, la ricorrente, alla continuazione dell'attività (improrogabilmente non oltre tale data fissata per l'insediamento del nuovo gestore) e previa stipula di un regolare contratto di affitto.

Quest'ultimo non veniva tuttavia stipulato per cause ritenute imputabili all'odierna ricorrente che, nella sostanza, deteneva il [omissis] senza titolo.

Di conseguenza il Comune di Ancona adottava il provvedimento oggetto dell'odierno gravame, comportante la decadenza del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, in applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. a), della L.r. n. 27/2009, stante l'indisponibilità, in capo alla ricorrente, dei relativi locali.

Il provvedimento reca, inoltre, un'autonoma motivazione circa il mancato rispetto delle disposizioni in materia edilizia e urbanistica (cfr. art. 63, comma 3, della L.r. n. 27/2009), poiché veniva accertata la realizzazione, senza permesso di costruire, di un nuovo volume utilizzato come sala ristorante ed ottenuto con la chiusura, attraverso teli plastificati, di un pergolato in legno. Con provvedimento notificato il 13/3/2017 ne era stata ordinata anche la rimozione.

Si è costituito il Comune di Ancona per resistere al gravame.

2. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere poiché la norma, invocata dal Comune, non richiede la disponibilità "giuridica" dei locali, essendo sufficiente la sola disponibilità "materiale" o "di fatto". Inoltre la ricorrente corrispondeva comunque al Comune quanto pattuito per la gestione della struttura.

La doglianza è infondata.

A giudizio del Collegio, la disponibilità dei locali deve essere sostenuta anche da un valido titolo giuridico in difetto del quale si incentiverebbero occupazioni e detenzioni abusive ed arbitrarie, che l'ordinamento non può invece tollerare in alcun modo.

Ciò risulterebbe quindi sufficiente per disporre la revoca stante il mancato possesso del requisito ex art. 63, comma 2, lett. a), della L.r. n. 27/2009.

Peraltro, come emerge dalla documentazione depositata dal Comune in data 1/7/2020 (non oggetto di contestazione), la ricorrente non risulta essere in regola con il versamento degli indennizzi, per l'occupazione extra contrattuale dell'immobile, pari ad un importo di € 19.013,60 alla data del 28/2/2020.

3. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere poiché il contestato abuso edilizio non costituisce aumento volumetrico della struttura e risulta un mero completamento del pergolato regolarmente autorizzato al precedente gestore ([omissis]), trattandosi di strutture facilmente rimovibili che non consentono la creazione di uno spazio stabile.

Anche queste doglianze sono infondate.

Come emerge dalla documentazione versata in atti, il pergolato venne autorizzato per lo svolgimento di attività temporanea estiva come area di ristoro esterna.

Risulta quindi evidente, in difetto di prova contraria, che la sua chiusura laterale (indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato) renderebbe la struttura utilizzabile per tutto l'arco dell'anno (quindi anche prima e dopo la stagione estiva), rendendola un'opera non temporanea ma comportante una stabile trasformazione del territorio e realizzabile previo rilascio del permesso di costruire.

Circa le conseguenze degli abusi edilizi sugli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'intervenuta revoca del titolo trova fondamento nell'art. 63, comma 3, della L.r. n. 27/2009, secondo cui, tale attività, deve essere "esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico".

4. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate considerata la particolarità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Morri

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO